



## COMUNE DI MOIO DE' CALVI

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 28-04-2023

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Alessandro Balestra</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Manuel Bosio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Elisa Siviero</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Federico Zonca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Alberto Calvi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Carlo Turturro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Massimo Mainetti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Fulvia Balestra</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Edoardo Sesini</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Patrizia Buzzoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Giambattista Gherardi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò.

Riconosciuta valida l'adunanza, l'Ing. Alessandro Balestra nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Immediatamente eseguibile**

Il Sindaco illustra la proposta di conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visti:

- l'art. 1 c. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale prevede che i comuni possono approvare le delibere delle aliquote dei tributi comunali entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che i comuni possono approvare o modificare i regolamenti delle proprie entrate, anche tributarie, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la proroga del termine per approvazione bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è fissata al 30/04/2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*);

Richiamata la propria precedente deliberazione n.7 del 08/04/2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2022;

Tenuto Conto che la disciplina dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede, in materia di **aliquote**, le seguenti disposizioni:

**1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.**

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto il comma 756 che dispone, **a decorrere dall'anno 2021**, che i comuni, **in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997**, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 sulla base di quale questo Comune è stato identificato come Comune esente dall'applicazione dell'imposta IMU.

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, allo scopo di:

- mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione;
- garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

è necessario il mantenimento del livello delle Entrate del Bilancio di previsione a quello degli anni precedenti, confermando le politiche di entrata, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni della vigente imposta municipale propria come di seguito viene proposto:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille
- conferma della detrazione di € 200,00= prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le correlate pertinenze;
- aliquota fabbricati classificati in categoria D: 10,60 per mille;
- aliquota di base: 9 per mille per tutti altri immobili, comprese le aree edificabili.

Ravvisata l'opportunità che venga data informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le aliquote dell'imposta municipale propria, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

Rilevato che, ai sensi del comma 757 della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel

Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote": *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione ... conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

Rilevato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora adottato il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019, e pertanto non è redigibile e allegabile il prospetto aliquote prodotto dal Portale Federalismo fiscale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depositato in atti;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'area unica in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Sesini, Buzzoni e Gherardi), resi ai sensi di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare le **ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" vigenti nell'anno 2022 per l'ANNO 2023**:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b><u>ANNO 2023</u></b> <b><u>aliquota per mille</u></b>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)</b>	<b>4,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,00</b>

<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>0,00</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>0,00</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>9,00</b>
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli); <i>La base imponibile è ridotta al 50% in presenza di CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO E POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</i>	<b>9,00</b>
Fabbricati categoria <b>D</b>	<b>10,60</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>9,00</b>
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b> <i>(Aliquota ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 del 27/12/2019).</i>	<b>9,00</b>

3) di confermare le seguenti **DETRAZIONI** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" vigenti nell'anno 2022 per l'anno 2023:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1º gennaio 2023;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; per tale finalità l'atto sarà inserito **nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**;

#### **IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Sesini, Buzzoni e Gherardi) il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Nunzio Pantò**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente atto.

Moio de' Calvi, 19-04-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** del presente atto in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Moio de' Calvi, 19-04-2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

### **REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata in data 29-05-2023 all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico [www.comune.moiodecalvi.bg.it](http://www.comune.moiodecalvi.bg.it) - sezione Albo Pretorio

Il Funzionario incaricato  
**F.to Claudia Milesi**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n.267.

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Nunzio Pantò**